

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL.
06 320561
00196 ROMA

Cod. Fisc. 80032590582
Part. I.V.A. 02115531002

www.cassageometri.it

DIREZIONE GENERALE

Roma, 12 MAR. 2012

A TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI
E CIRCONDARIALI DEI GEOMETRI

A TUTTI I DELEGATI

Prot. 30 SDG
del 12 marzo 2012

Oggetto: Approvazione modifiche regolamentari.

Con nota del 7 marzo u.s., il Ministero del Lavoro - di concerto con il Ministero dell'Economia - ha approvato le importanti modifiche regolamentari deliberate dal Comitato dei Delegati nelle sedute di novembre 2010, maggio 2011 e novembre 2011.

Trattandosi di un complesso articolato di interventi, per facilitarne la lettura, si riportano di seguito le modifiche apportate rispettivamente al Regolamento di Previdenza ed al Regolamento sulla Contribuzione.

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

Introduzione di una clausola di salvaguardia per i trattamenti di vecchiaia o di anzianità liquidati in sostituzione della pensione di invalidità (art. 5, comma 5)

La disciplina regolamentare prevede che il pensionato di invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, possa richiedere la liquidazione di queste ultime, in sostituzione della pensione di invalidità.

La misura del nuovo trattamento - liquidato con il calcolo previsto per le pensioni di vecchiaia ed anzianità - potrebbe, in ipotesi, essere inferiore a quella della pensione di invalidità in godimento. Per evitare tale eventualità, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale nella specifica materia, è stata integrata la disposizione regolamentare con l'esplicita previsione che la misura della pensione erogata in sostituzione di quella di invalidità non potrà essere inferiore al trattamento in godimento.

Aumento arco contributivo di riferimento per il calcolo retributivo della pensione di vecchiaia (art. 2, comma 2)

A decorrere dal 1°1.2015, l'arco contributivo di riferimento per il calcolo pensionistico sarà ampliato e passerà dagli attuali migliori 25 anni sugli ultimi 30 ai migliori 30 anni sugli ultimi 35.

Calcolo pensionistico per le professioniste madri (art. 2, comma 2)

A tutela e sostegno della maternità, fermo rimanendo l'arco contributivo di riferimento, per le professioniste madri è stata apportata una riduzione del numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media reddituale annuale di due annualità per ogni figlio, fino al limite massimo di 25 annualità.

*Riduzione della percentuale di liquidazione dei trattamenti ai superstiti
in ipotesi particolari (art. 18, comma 9)*

E' stata recepita nell'ordinamento della Cassa la norma introdotta dalla Manovra finanziaria dello scorso luglio (art. 18, comma 5, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella L. 111/2011), che ha introdotto un sistema di riduzioni per le pensioni di reversibilità ed indirette, quando il matrimonio sia stato contratto con iscritto di età superiore a 70 anni e tra i coniugi vi sia una differenza di età maggiore di 20 anni. In tale ipotesi, l'aliquota percentuale per il calcolo della pensione in favore dei superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui siano presenti figli del *de cuius* minorenni o equiparati, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

*Integrazione della tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo
da 65 a 80 anni per il calcolo contributivo (art. 2, comma 8 e 33, comma 2)*

Atteso che nella tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, allegata oggi alla L. 247/2007 e precedentemente alla L. 335/1995, l'età massima individuata è quella di 65 anni, il Comitato dei Delegati ha ritenuto opportuno introdurre una tabella che individui i coefficienti di trasformazione fino all'età anagrafica di 80 anni. Ne consegue che l'importo annuo della pensione contributiva sarà determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda.

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

*Introduzione dell'istituto del riscatto dei corsi universitari e del servizio militare
(Regolamento di Attuazione delle Norme Statutarie art. 3, comma 3
e Regolamento sulla Contribuzione art.36 bis)*

Al fine di ampliare la tutela previdenziale, si è provveduto ad introdurre nel regime di categoria l'istituto del riscatto degli anni di laurea e del servizio militare. In particolare, l'esercizio di tale facoltà viene riconosciuta agli iscritti in relazione al periodo legale dei corsi universitari di laurea o equiparati utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geometra, nonché in relazione al periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché ai servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di 2 anni. Tale riscatto è utile esclusivamente ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità e della relativa misura e si perfeziona con il pagamento dell'onere di riserva matematica, di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La facoltà di riscatto può essere esercitata fino alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o di anzianità e, qualora l'iscritto richieda il pagamento rateizzato, il pagamento deve avvenire entro la data di erogazione del trattamento previdenziale.

*Previsioni relative alle comunicazioni reddituali rese nell'Area Riservata del Modello Unico
(art. 6, commi 8 e 9, art. 7, commi 1 e 7, art. 33, comma 2, art. 36 bis, art. 37, comma 2, art. 43,
comma 7, art. 44, comma 6)*

In relazione all'importante progetto "Modello Unico e F24", realizzato dalla Cassa allo scopo di rendere più agile il rapporto assicurativo con gli iscritti, sono state apportate al Regolamento modifiche ed integrazioni per armonizzare le disposizioni alla nuova modalità di comunicazione. Sono state così armonizzate le norme relative alle scadenze di pagamento, ai termini di decorrenza del regime di prescrizione, ai limiti di applicazione del vigente regime sanzionatorio, agli effetti della mancata dichiarazione, dichiarando inapplicabili tutte le norme incompatibili con tale modalità di dichiarazione e sistema di pagamento.

In particolare, da segnalare l'esclusione - nell'ipotesi di dichiarazione resa con il Modello Unico - dell'applicazione delle sanzioni relative agli inadempimenti connessi alla comunicazione reddituale (tardiva, omessa, irregolare ed infedele comunicazione), fermo rimanendo il regime sanzionatorio connesso con il versamento della contribuzione (tardivo, omesso ed incompleto versamento), anch'esso modificato così come di seguito illustrato.

Quanto agli effetti della mancata dichiarazione, è stato espressamente previsto che per coloro che non presentano detta dichiarazione, si assume - a tutti gli effetti - reddito zero.

*Modifica del sistema sanzionatorio per il tardivo e l'omesso versamento della contribuzione
(art. 43, commi 6 e 7, art. 44, comma 2, ed art. 49, comma 1)*

Atteso l'avvio delle nuove modalità di dichiarazione e di pagamento della contribuzione tramite l'Agenzia delle Entrate (Modello Unico e Mod. F24) e tenuto conto della conseguente esclusione delle sanzioni connesse con la dichiarazione è stato ridisegnato il sistema sanzionatorio per il tardivo e l'omesso versamento della contribuzione. Ne risulta un sistema così strutturato:

- pagamento fino al 30° giorno dalla scadenza, sanzione pari al 2%;
- pagamento spontaneo - anche tramite il portale dei pagamenti - dal 31° giorno e fino all'iscrizione a ruolo, sanzione pari al 10%;
- pagamento dopo l'iscrizione a ruolo, sanzione pari al 25%.

Ulteriori interventi sono stati effettuati sulla disciplina della riduzione delle sanzioni.

Quanto alla decorrenza, le nuove sanzioni si applicano alle violazioni per le quali la relativa sanzione non sia stata iscritta a ruolo oppure richiesta mediante altra forma di riscossione coattiva.

*Aumento delle aliquote del contributo integrativo e del contributo soggettivo, unitamente ad un
innalzamento - sempre graduale - dei relativi minimi.
(art. 1, commi 1 e 2 ed art. 2, comma 5)*

A decorrere dal 1°1.2015 vi sarà l'innalzamento dell'aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%. Su richiesta dei Ministeri Vigilanti è stato specificato che la misura di detto

aumento non si applica ai geometri iscritti alla Cassa che prestano attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche, per i quali rimane in vigore la precedente misura.
Parallelamente a tale aumento e con la medesima decorrenza, è stato approvato il graduale innalzamento dell'aliquota per il soggettivo, nonché dei contributi soggettivi ed integrativi minimi.

Anno	Contributo soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Contributo integrativo minimo
2015 (aumento del contributo integrativo al 5%)	€ 2.750,00	13%	€ 1.375,00
2016	€ 3.000,00	14%	€ 1.500,00
2017	€ 3.250,00	15%	€ 1.625,00

*Aumento del contributo soggettivo minimo dovuto dai pensionati
(art. 1, comma 4)*

L'art. 18, comma 11, del D.L. 98/2011, prescrive agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di adeguare la propria disciplina, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei pensionati che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale. Per tali soggetti deve essere previsto il versamento di un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella dovuta in via ordinaria dagli iscritti a ciascun Ente. In ossequio a tale obbligo normativo, è stato deliberato l'aumento della quota del contributo soggettivo minimo dovuto dai pensionati da un terzo alla metà.

Questo il quadro complessivo delle modifiche approvate, sulla cui concreta attuazione a breve verranno fornite ulteriori indicazioni. Sul sito internet - nella sezione Regolamenti Vigenti - è possibile consultare i relativi testi nella versione aggiornata con le dette modifiche.

Confidando nella consueta collaborazione, si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)

